

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

fu del

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -

Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Oggetto

LAVORO
AUTONOMO

CC.22/03/2017

R.G.N. 28787/2015

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28787-2015 proposto da:

GIOVANNI MARIA, PIETRO E ;
 GIOVANNI MARIA SNC, GIOVANNI PIETRO,
 elettivamente domiciliati in ROMA, I

- ricorrenti -**contro**

ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato

- resistente -

avverso la sentenza n. 343/2015 del GIUDICE DI PACE di
 SASSARI, depositata il 10 giugno 2015.

An

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che in data 15 ottobre 2014 l'Avv. Roberto ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo per la liquidazione dei propri compensi di avvocato nei confronti della società Pietro e Giovanni Maria s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili;

che il Giudice di pace di Sassari, in data 11 novembre 2014, ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 9 dicembre 2014;

che la società e i soci illimitatamente responsabili hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo;

che l'opposizione è stata proposta con ricorso ex art. 702-*bis* cod. proc. civ. depositato il 9 gennaio 2015 e notificato il 26 febbraio 2015;

che il Giudice di pace ha dichiarato l'opposizione inammissibile con sentenza in data 10 giugno 2015: l'opposizione – ha affermato il primo giudice – avrebbe dovuto essere proposta con citazione; la notificazione del ricorso in opposizione è avvenuta il 26 febbraio 2015, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto; l'opposizione è pertanto tardiva;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la società e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3 dicembre 2015;

che l'intimato non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata notificata alle parti ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;



che – in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio – l'intimato Roberto ha depositato una procura all'Avv. Mauro Petrassi, rilasciata in data 14 marzo 2017 a margine della copia a lui notificata del ricorso per cassazione.

Considerato che con l'unico mezzo si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 645 cod. proc. civ., nonché erronea applicazione del d.m. n. 127 del 2004 e dell'art. 1460 cod. civ.;

che il motivo è fondato, per quanto di ragione;

che ha errato il Giudice di pace a dichiarare inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo: poiché, infatti, l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-*bis* cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'atto di opposizione all'ingiunzione doveva avere la forma del ricorso, e non dell'atto di citazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21675 del 2013): di qui la tempestività del ricorso in opposizione depositato il 9 gennaio 2015, a fronte di una notificazione del decreto avvenuta il 9 dicembre 2014;

che restano ultronee le denunce di violazione delle norme destinate a disciplinare il merito della regiudicanda;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Sassari, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Sassari, in persona di diverso giudicante.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 22 marzo 2017.

AM

Il Presidente

Rosy (P.M.)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 10 MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziaro
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti